



Al Ministro della Transizione Ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della presidenza del consiglio”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 330, recante *“Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, in particolare, gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* che ha istituito il Ministero della transizione ecologica che assume le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'articolo 2, comma 3, ha stabilito che le denominazioni *«Ministro della transizione ecologica»* e *«Ministero della transizione ecologica»* sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni *«Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»* e *«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il prof. Cingolani è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021, con il quale il prof. Cingolani è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che istituisce l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 maggio 2010 n. 123, recante il *“Regolamento concernente la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)”* e, in particolare:

- l’articolo 1, comma 1, che stabilisce che *“l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di seguito denominato anche Istituto, è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile”*;
- l’articolo 1, comma 2, in base al quale *“l’ISPRA è istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ridenominato MiTE), di seguito indicato anche come Ministro, si avvale nell’esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente;*
- l’articolo 1, comma 3 che stabilisce che *“l’ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro, il quale impartisce le direttive generali alle quali l’Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali”*;
- l’articolo 2, comma 1, ai sensi del quale *“l’Istituto svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell’ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma, esercitando le funzioni già di competenza dell’APAT, dell’ICRAM e dell’INFS”*;
- l’articolo 8, comma 2, che stabilisce che *“Il consiglio scientifico formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del piano triennale e l’aggiornamento annuale dei piani di ricerca, nonché per il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all’Istituto. Il consiglio scientifico definisce, nei modi previsti dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalità per la valutazione dell’attività scientifica dell’ente”*;
- l’articolo 12, comma 4, in base al quale *“Il Ministro e l’ISPRA stipulano una convenzione triennale, con adeguamento finanziario e degli obiettivi per ciascun esercizio, con la quale, previa ricognizione dei servizi ordinari, sono individuate anche le eventuali ulteriori attività, non incompatibili con i servizi ordinari, svolgibili da ISPRA, nonché le risorse allo scopo disponibili. Nella convenzione si provvede altresì alla identificazione degli indicatori con cui misurare l’andamento dei servizi ordinari e delle attività ulteriori, anche attraverso azioni di monitoraggio, nonché delle misure idonee a consentire l’efficace esercizio della vigilanza sull’Istituto, anzitutto sotto il profilo della tempestività e completezza dei flussi informativi”*;

VISTO l’articolo 2, comma 6, del D.P.C.M. 19 giugno 2019 n. 97, così come modificato dal D.P.C.M. 6 novembre 2019 n. 138, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione, ai sensi del quale *“il Ministero si avvale, per i compiti istituzionali e le attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)”*;

VISTE le disposizioni con cui sono state integrate le competenze dell’ISPRA;

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132 recante *“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale”* con la quale è stato attribuito all’ISPRA uno specifico ruolo strategico di coordinamento nell’ambito del nuovo Sistema nazionale, che ricomprende le agenzie ambientali regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, finalizzato ad assicurare omogeneità ed efficacia all’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante *“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”*, che introduce norme di semplificazione e uniformità per gli enti pubblici di ricerca, tra cui è compreso l’ISPRA, e tra queste, in particolare, l’art. 7, che stabilisce che tali enti nell’ambito della propria autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa, adottano un Piano Triennale delle Attività, aggiornato annualmente;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141;

VISTO l’Atto di indirizzo e di coordinamento all’ISPRA del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 329 del 7 dicembre 2017 concernente le Linee Guida per la valutazione degli enti pubblici di ricerca emanato a seguito del citato decreto legislativo n. 218 del 2016;

VISTO il Programma Triennale 2021-2023, predisposto ai sensi dell’art. 10 della legge n. 132/2016, approvato e adottato dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente con delibera n. 100/2021;

VISTO il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 1 marzo 2018, n. 58, di trasferimento di funzioni ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge n. 132/2016;

VISTO l’Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2021 e il triennio 2021-2023 adottato con D.M. n. 19 del 18 gennaio 2021;

VISTO il Piano Triennale delle Attività 2021-2023 dell’ISPRA - il quale ha preso a riferimento, tra l’altro, le priorità di cui al decreto n. 266 citato - come adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto con delibera n. 72/CA del 28 ottobre 2020 e trasmesso con prot. n. 89419 del 3 novembre al Ministero per l’approvazione ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d. lgs. n. 218 del 2016;

VISTA la Determinazione della Corte dei Conti – Sezione del Controllo sugli Enti, n. 52 del 8 giugno 2021, concernente il controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’ISPRA per l’esercizio finanziario 2019;

VISTO il Regolamento di organizzazione, approvato a dicembre 2015 ed entrato in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2017, come modificato e integrato dalle delibere 18 aprile 2018, n. 18, 5 febbraio 2019, n. 33, e 24 luglio 2019, n. 47, con cui è stato definito il nuovo organigramma dell’Istituto, che si articola in Dipartimenti, Centri Nazionali, Servizi e Aree tecnologiche e di ricerca;

DECRETA
Articolo unico

**(Direttiva generale concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo
all'Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per il triennio 2021-2023)**

1. È approvata l'allegata Direttiva generale concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per il triennio 2021-2023, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

Roberto Cingolani

**“Direttiva generale concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo
all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
per il triennio 2021-2023”**

Articolo 1
(Indirizzo generale)

1. La presente direttiva generale attiene agli strumenti di programmazione annuale e triennale dell’Istituto per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali, tecniche e scientifiche per la protezione e la sostenibilità ambientale di interesse nazionale, coerentemente con i compiti previsti da disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. L’istituto assicura la piena attuazione dei presenti indirizzi anche attraverso modalità di organizzazione e di funzionamento volte a conseguire una ottimale programmazione delle attività e un funzionale utilizzo delle risorse finanziarie e umane in grado di garantire di:
 - a) perseguire le direttive del Ministro della transizione ecologica in stretto collegamento con le strutture del Ministero e le finalità della legge n. 132 del 2016;
 - b) perseguire gli obiettivi propri dell’attività dell’Istituto con efficienza, efficacia ed economicità assicurando la trasparenza amministrativa, la razionalizzazione delle risorse e l’uniformità delle procedure al fine di ottenere un sempre più efficace monitoraggio e controllo della spesa;
 - c) improntare l’azione a criteri di managerialità, assicurando un elevato livello di prestazione e di valutazione delle attività svolte, specie con riferimento a quelle che impegnano l’Istituto verso l’esterno, nonché il miglioramento delle sinergie tra l’Istituto e il Ministero;
 - d) assicurare la verifica dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione dell’Istituto realizzando un’effettiva ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati e attuando procedure di controllo di gestione e di valutazione dei risultati conseguiti in attuazione dei compiti propri dell’Istituto e in ordine all’indirizzo politico ricevuto. Relativamente ai crediti pregressi, l’Istituto trasmetterà al Ministero apposita relazione quadrimestrale nella quale verrà evidenziato lo stato delle partite contabili e le azioni intraprese per la definizione del credito;
 - e) assicurare la piena e tempestiva attuazione di tutte le disposizioni volte a promuovere e disciplinare il supporto al Ministero della transizione ecologica, ivi compreso quanto previsto dall’articolo 17-*septies* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
 - f) promuovere la più ampia collaborazione con il sistema nazionale degli Enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento agli ambiti maggiormente coerenti con le missioni dell’Istituto;
 - g) informare le strutture competenti del Ministero della transizione ecologica su ogni tipologia di attività che implichi il coinvolgimento dell’Istituto al di fuori del territorio nazionale e nei rapporti con Stati, Organizzazioni internazionali e altri soggetti di diritto internazionale;
 - h) comunicare preventivamente al Ministero, per il tramite del Dipartimento amministrazione generale pianificazione e patrimonio naturale, ogni attività di collaborazione con altri Dicasteri o Enti non prevista da normativa primaria o di diritto dell’Unione europea, assicurandone l’integrale finanziamento a valere su risorse diverse da quelle oggetto del trasferimento ordinario disposto dal Ministero della transizione ecologica e la piena compatibilità con la prioritaria realizzazione delle attività d’istituto e di quelle comunque svolte a supporto del Ministero della transizione ecologica.

3. Nei casi in cui la legislazione vigente affida all'Istituto compiti di supporto, collaborazione diretta o procedimentale, con le strutture del Ministero, le attività condotte dall'Istituto dovranno essere portate avanti nel rispetto dei principi di leale collaborazione, economicità, trasparenza e buon andamento. Nello svolgimento delle proprie funzioni tecniche e nel rispetto della normativa vigente, l'Istituto garantisce inoltre che la documentazione prodotta, compresi *report* e relazioni specialistiche, sia fruibile da parte di altri soggetti competenti e armonizzabile con gli atti amministrativi da adottarsi.

4. Al fine di favorire l'esercizio di un'analitica attività di vigilanza, l'Istituto trasmette al Ministero, per il tramite del Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale, contestualmente al Rendiconto generale, una Relazione annuale relativa all'esercizio finanziario concluso, comprensiva di uno specifico rapporto annuale sull'andamento e sui risultati della Convenzione triennale e della presente direttiva.

Articolo 2

(Linee prioritarie di azione)

1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti istituzionali dell'Istituto, nonché a quanto indicato in tema di indirizzo generale, l'ISPRA assicura la piena attuazione della legge n. 132 del 2016 e del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), con particolare riferimento:

- ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) e al rafforzamento organizzativo delle valutazioni e dei controlli ambientali;
- al potenziamento della operatività della rete dei laboratori accreditati e del Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e al catalogo nazionale dei dati ambientali-territoriali (artt. 11 e 12 della legge n. 132 del 2016);
- al potenziamento del supporto al Ministero in materia di VIA-VAS, anche attraverso il potenziamento delle relative strutture;
- alle attività di supporto per l'individuazione, la descrizione e la quantificazione del danno ambientale (art. 3, c.1, lett. d) della legge n. 132 del 2016), anche basate su tecnologie innovative e *remote sensing*, e all'attuazione delle disposizioni su ispezioni e segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, già nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 14 della legge n. 132 del 2016, in stretto raccordo con i competenti uffici ministeriali.

2. L'Istituto uniforma la propria azione istituzionale e di supporto tecnico e scientifico al Ministero sviluppando e mantenendo costantemente aggiornate al progresso scientifico e tecnico le conoscenze e la ricerca finalizzata al perseguimento delle linee prioritarie e dei compiti dell'Istituto, anche attraverso percorsi finalizzati a realizzare il ricambio generazionale della propria forza lavoro.

3. In coerenza con gli obiettivi indicati nell'Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2021 e il triennio 2021-2023, di cui al decreto ministeriale 19 del 18 gennaio 2021, le seguenti Linee prioritarie di azione per il 2021 e il triennio 2021-2023 dovranno, altresì, tenere conto della necessità di assicurare un adeguato sostegno al Ministero della transizione ecologica nell'attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), del Piano per la transizione ecologica, delle iniziative promosse insieme ad altre Amministrazioni ed enti territoriali.

5. In particolare, l'Istituto dovrà concentrarsi sulle linee prioritarie di azione individuate qui a seguire e raggruppate in base a 10 macro-ambiti tematici di supporto all'azione del Dicastero. Inoltre, l'Istituto dovrà promuovere e realizzare un apposito Piano Strategico della Ricerca Scientifica conformemente a quanto indicato alla lettera "B" della presente direttiva.

A. Linee prioritarie dell'azione di supporto al Ministero della transizione ecologica.

I. Difesa del suolo, tutela e sicurezza del territorio, delle acque e del mare, danno ambientale e minaccia di danno.

- a) Supportare le azioni di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico, geologico e costiero, nell'ambito di una strategia nazionale per la difesa del suolo, il contrasto al dissesto, la gestione sostenibile dei corsi e dei versanti, il riassetto e la corretta gestione del territorio e della costa, diretta a impedire il consumo del suolo; supportare ulteriori iniziative a favore del potenziamento del monitoraggio idromorfologico e geologico, anche integrando reti in situ e telerilevamento, del contrasto e dell'adattamento all'erosione costiera, della rigenerazione urbana e di contrasto dei fenomeni di degrado del suolo.
- b) Assicurare il supporto tecnico e scientifico per la gestione sostenibile delle risorse idriche, per la tutela delle acque, del mare e degli ambienti acquatici costieri e marini, anche svolgendo la funzione di National Focal Point per le specie acquatiche pericolose e aliene, di polo nazionale per l'idrologia e il monitoraggio *in situ* e da remoto dello stato fisico del mare e per la valutazione e il contenimento degli impatti di attività produttiva in mare.
- c) Supportare il Ministero nell'ambito della tutela degli ambiti marini, marino-costieri e di transizione, assicurando la partecipazione ai tavoli tecnici nazionali e internazionali e la stesura di pareri tecnici e linee guida. In particolare, garantire il supporto tecnico-scientifico al Ministero e al tavolo tecnico per il recepimento e l'implementazione della Convenzione internazionale sulla gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.
- d) Assicurare lo svolgimento di attività tecnico-scientifica per l'attuazione delle convenzioni internazionali, delle direttive europee in materia di valutazione della qualità e tutela del mare (MARPOL, AFS, BWB, Convenzione di Barcellona, OPRC-HNS), come *advisor* nelle tematiche di riferimento della *International Maritime Organization*.
- e) Garantire la predisposizione di pareri tecnici su richiesta del Ministero (tra cui i pareri *Tripartite Agreements*), il supporto nella predisposizione di linee guida, il supporto tecnico scientifico alla delegazione italiana presso IMO sulla *International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Waters and Sediments (Marine Environment Protection Committee)*.
- f) Assicurare il supporto tecnico nei procedimenti inerenti i Siti contaminati di Interesse Nazionale nonché il supporto necessario per garantire la sicurezza del territorio attraverso la prevenzione e il contrasto di ogni atto o fatto suscettibile di arrecare danni ambientali e di ogni fenomeno di combustione illecita dei rifiuti presenti sul territorio nazionale (le c.d. 'terre dei fuochi').
- g) Rafforzare il supporto tecnico-scientifico per la raccolta dati e l'accertamento tecnico del danno ambientale ovvero, secondo le diverse fattispecie, della minaccia di danno ambientale, anche avvalendosi del Sistema SNPA, con la redazione, da parte dell'Istituto, di pareri e consulenze in grado di far acquisire agli uffici competenti dati basati su criteri oggettivi di quantificazione, utili ad accertare le condizioni del sito; attestare in modo univoco l'esistenza di un danno ambientale; esporre le situazioni di minaccia imminente di danno ambientale; proporre le conseguenti misure di prevenzione, contenimento, messa in sicurezza e ripristino; acquisire e fornire, anche in giudizio, ogni informazione utile alla difesa degli interessi pubblici ambientali; assicurare al Ministero continuo supporto nei giudizi di risarcimento del danno ambientale anche mediante la predisposizione, su richiesta del Ministero, di apposite verifiche tecniche volte ad accertare e stimare il danno nonché a predisporre o valutare dal punto di vista esclusivamente tecnico-scientifico possibili soluzioni transattive giudiziali o stragiudiziali anche mediante la messa a disposizione di personale con alta qualifica tecnica

- idoneo allo svolgimento del ruolo di consulente tecnico di parte.
- h) Garantire un adeguato supporto tecnico-scientifico nelle situazioni di emergenza ambientale, nelle crisi ambientali e per le attività di messa in sicurezza e bonifica.
 - i) Garantire la modifica della piattaforma ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo) per l'aggiornamento dei criteri e delle modalità di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento.
 - l) Provvedere, ai sensi dei commi 18 e 19 dell'art. 36-ter del decreto legge n.77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma ReNDiS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo) e agli adeguamenti e potenziamenti necessari al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo un'adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari; supportare ogni azione e intervento in materia di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, anche mediante lo svolgimento di verifiche a campione sulle opere accessorie e attraverso sopralluoghi, su richiesta del Ministero.
 - m) Garantire al Ministero il monitoraggio delle misure previste dai Piani di Gestione del Rischio di alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE.
 - n) Assicurare il supporto delle attività internazionali, garantendo un costante scambio di informazioni e di sinergie, tra cui la partecipazione dei vertici e di esperti ISPRA a diversi eventi internazionali di alta rilevanza istituzionale, comprese le attività dell'Agenzia Europea dell'Ambiente.

II. Transizione verde: circolarità, neutralità climatica e competenze ambientali.

- a) Supportare le politiche nazionali e comunitarie riconducibili all'attuazione di piani e programmi dell'economia circolare, incluso il supporto tecnico per l'elaborazione dei provvedimenti *end of waste*, al fine di costituire un ciclo virtuoso di prevenzione, riutilizzo e riciclo dei prodotti, sia del programma di gestione dei rifiuti previsto dall'articolo 198-bis del d.lgs. n. 152/2006, tassello necessario per la transizione verso un'economia circolare, nonché per il recepimento e l'attuazione delle direttive unionali in materia.
- b) Supportare il Tavolo nazionale interministeriale per la definizione, l'aggiornamento e l'esecuzione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, oltre a fornire supporto al perfezionamento, alla promozione e a significative attuazioni sperimentali del Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici anche alla luce della nuova Strategia Europea di adattamento.
- c) Supportare l'azione del Ministero per lo sviluppo di politiche e misure innovative per l'efficientamento di modelli e metodi di produzione sostenibili, di qualità e che riducono l'impronta ecologica.

III. Prevenzione e monitoraggio delle fonti di inquinamento.

- a) Fornire supporto tecnico all'elaborazione e all'attuazione di iniziative nazionali e interventi per il miglioramento della qualità dell'aria, alla predisposizione del Programma di controllo per la riduzione delle emissioni nazionali in attuazione della direttiva 2016/2284/UE, assicurare il ruolo di *reporting* in ottemperanza alla decisione comunitaria 2011/850 e assicurare sostegno tecnico scientifico alle iniziative del Dicastero in tema di mobilità sostenibile.
- b) Fornire il supporto tecnico alle attività inerenti alla protezione dall'inquinamento acustico in applicazione della legge n. 447 del 1995, della direttiva 2002/49/CE sul rumore ambientale e della direttiva 2000/14/CE sull'emissione acustica delle macchine destinate a funzionare

all'aperto, nonché in materia di tutela dalle radiazioni elettromagnetiche in attuazione della legge n. 36 del 2001 e successive integrazioni e provvedimenti attuativi, promuovendo, anche in seno al Sistema SNPA, una specifica attività di monitoraggio ed elaborazione dati in materia di inquinamento elettromagnetico e acustico.

- c) Fornire supporto in materia di esposizione dell'ambiente e della popolazione a radiazioni ionizzanti derivanti da attività in corso o dismesse con sorgenti radioattive e con materiali radioattivi di origine naturale, all'istruttoria tecnica ai fini del rilascio di autorizzazioni in materia di radiazioni ionizzanti e nelle attività di recepimento della direttiva 2013/59/Euratom.

IV. Attività ispettive, di valutazione ambientale, di raccolta di dati e di gestione dei rifiuti

- a) Assicurare l'efficacia e l'efficienza del supporto alle attività di autorizzazione e valutazione ambientale e delle indagini ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema SNPA, rafforzando il relativo sistema di trasparenza e partecipazione a favore dei cittadini anche attraverso attività di *citizen science* e promuovendo l'elaborazione di metodologie per la valutazione d'impatto sanitario di area (VISArea).
- b) Supportare la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale, istituita presso il Ministero (art. 11 del D.Lgs. n. 32 del 2010), anche al fine di rendere omogenee, condivisibili e facilmente fruibili le informazioni geo-referenziate di carattere ambientale.
- c) Sviluppare la propria azione di reperimento, analisi, produzione e comunicazione di dati, di indicatori e di informazioni, nell'ambito del SINA e in forma libera e interoperabile, nonché di ricerca, valutazione, sviluppo e applicazioni di soluzioni gestionali, riguardo alla tutela della biodiversità e del mare, alla valutazione fisica ed economica del capitale naturale, al dissesto idrogeologico, al tema ambiente e salute, alla qualità dell'aria, anche alla luce dei cambiamenti climatici e dei loro effetti, e alla qualità dell'ambiente urbano e peri-urbano, in collaborazione con le istituzioni tecniche e gli enti preposti.
- d) Promuovere azioni e iniziative finalizzate a sostenere il Ministero nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 206-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006 e nelle attività di rendicontazione dei dati per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti stabiliti dalla normativa comunitaria.
- e) Sviluppare la propria azione di supporto per la diffusione presso le imprese e la conoscenza presso i cittadini delle certificazioni ambientali di natura volontaria e in particolare di quelle europee Emas e Ecolabel;
- f) Garantire un adeguato supporto tecnico-scientifico per le procedure di interpello in materia ambientale in forza dell'art. 3 *septies* del d.lgs. 152/2006.

V. Aree protette, biodiversità, attività unionali e azioni internazionali.

- a) Supportare il Dicastero sulle questioni inerenti la fauna e la flora selvatica e i relativi piani nazionali in materia, sulle le buone pratiche ambientali e sulle proposte di valorizzazione e promozione delle ZEA.
- b) Supportare l'azione del Ministero per azzerare e prevenire le procedure d'infrazione sui temi ambientali, per il recepimento e l'attuazione di atti e programmi unionali e per rafforzare la partecipazione all'Unione europea e alle *policy* e iniziative internazionali.
- c) Supportare il Ministero nel monitoraggio e nell'elaborazione di valutazioni di merito sui programmi e sui progetti della cooperazione bilaterale e multilaterale.
- d) Supportare l'azione del Ministero in ambito tutela e conservazione delle specie e degli *habitat* protetti, e della gestione delle specie esotiche invasive ai sensi della normativa unionale in materia e nel rispetto delle indicazioni internazionali.

- e) Garantire un adeguato supporto tecnico al Ministero della transizione ecologica sul negoziato inerente il Quadro Globale per la Biodiversità Post-2020 della Convenzione sulla diversità biologica (CBD).
- f) supportare il Ministero e assicurare ogni azione necessaria, ivi compreso il coordinamento tecnico-scientifico, per l'attuazione della Direttiva quadro europea sulla Strategia Marina e, per quanto riguarda la Direttiva Habitat e Uccelli, fornire il supporto per la definizione dei piani di monitoraggio di habitat e specie, e per gli indirizzi di gestione e lo sviluppo di misure di conservazione della rete "Natura 2000".
- g) Garantire al Ministero il supporto tecnico-scientifico per l'istituzione di nuove aree protette marine e terrestri, per la revisione di quelle già istituite e per la definizione di indirizzi per la loro gestione, per il Protocollo ICAM (UNEP - MAP), per l'ECAP (UNEP - MAP), per l'Accordo internazionale RAMOGE e per l'Osservatorio Nazionale Biodiversità

VI. Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).

- a) Assicurare un adeguato supporto al Ministero della transizione ecologica per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate al monitoraggio, rendicontazione e attuazione del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), anche mediante l'avvalimento, da parte del Ministero, di personale dell'ISPRA, ai sensi dell'articolo 17-septies del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

VII. Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC.

- a) Garantire un adeguato supporto tecnico-scientifico al Ministero della transizione ecologica in merito allo svolgimento delle istruttorie sia della Commissioni tecnica VIA e VAS sia della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 17 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Tali attività rivestono importanza eccezionale per il Ministero e sono compiti che ISPRA provvede a svolgere supportando la Commissione tecnica VIA – VAS operando, anche secondo appositi protocolli operativi e senza ulteriori oneri per il Ministero; garantire, anche in qualità di Istituto titolare di funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema nazionale, ogni azione necessaria per assicurare il supporto per le istruttorie tecniche delle Commissioni. Si precisa che le attività indicate sono servizi istituzionali di ISPRA e non prevedono convenzioni di carattere oneroso. A decorrere dal 2023 sono, comunque, attività istituzionali svolte senza oneri aggiuntive quelle di cui all'art. 1, co. 749, della L. 178/2020 non già ricomprese nella previsione di cui all'art. 17 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il supporto tecnico-scientifico al Ministero si realizza anche mediante avvalimento di personale nelle forme previste dalla legislazione vigente;

VIII. Obiettivi, piano della performance e attuazione della legge n. 132/2016.

- a) Supportare il Ministero nello svolgimento di attività finalizzate al raggiungimento di obiettivi previsti dalla legge n. 132/2016;
- b) Definire i principali obiettivi specifici del piano della *performance* di ISPRA, dandone immediata comunicazione al Ministero.
- c) assicurare ogni forma di collaborazione necessaria per la corretta attuazione degli "indicatori comuni" individuati con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. DFP-0080611-P-30/12/2019;
- d) Assicurare, per quanto di competenza, la piena attuazione della legge n. 132/2016 e del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, con particolare riferimento ai livelli

essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), al Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e al catalogo nazionale dei dati ambientali-territoriali (artt. 11 e 12 della legge n. 132 del 2016).

IX. Comunicazione, educazione e informazione ambientale e relazione sullo stato dell'ambiente

- a) Assicurare lo svolgimento di attività di studio, sperimentazione, divulgazione di informazioni e di attività di educazione in materia ambientale.
- b) Sviluppare studi e ricerche sulla cui base realizzare *report* relativi a specifiche tematiche.
- c) Fornire supporto al Ministero della transizione ecologica per l'attuazione dei programmi di protezione ambientale nell'ambito della comunicazione, educazione, informazione ambientale e relazione sullo stato dell'ambiente.
- d) Fornire consulenza strategica e assistenza tecnica e scientifica al Ministero della transizione ecologica in materia di tutela dell'ambiente e di pianificazione territoriale nell'ambito della comunicazione, educazione, informazione ambientale e relazione sullo stato dell'ambiente.
- e) Promuovere, sotto la supervisione del Ministero della transizione ecologica, attività di educazione ambientale e di comunicazione, anche attraverso convegni e dibattiti a carattere nazionale e internazionale.
- f) Rendere noti i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati, le linee guida e in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della tutela dell'ambiente, anche con il concorso del S.N.P.A.
- g) Supportare il Ministero della transizione ecologica per la redazione della Relazione sullo Stato dell'Ambiente (RSA) anche mediante l'elaborazione di specifici contributi tecnico-scientifici e l'utilizzo delle proprie basi informative.

X. Sistemi cartografici per la tutela dell'ambiente.

- a) Garantire un adeguato supporto al Ministero della transizione ecologica per le azioni connesse all'uso dei sistemi cartografici per la tutela dell'ambiente, anche con riferimento alla cartografia geologica e geotematica, a sistemi informativi geologici per la realizzazione di carte del rischio idrogeologico, alla carta della natura;
- b) Garantire un adeguato supporto al Ministero nelle azioni di prevenzione del rischio di incendi sull'intero territorio nazionale e in tutte le altre azioni necessarie per la mappatura e le attività conseguenti a fenomeni incendiari.

B. Attività di ricerca di ISPRA.

1. ISPRA, quale ente pubblico di ricerca, predispone un Piano strategico della Ricerca scientifica di durata triennale trasmettendolo, prima dell'adozione, al Ministero della transizione ecologica per le eventuali osservazioni.
2. Il Piano di cui al comma 1 individua gli ambiti e i settori della Ricerca scientifica su cui l'Istituto incentrerà le proprie attività di ricerca, indicando i contenuti e le strutture deputate.
3. ISPRA provvederà al monitoraggio annuale dello stato di attuazione del Piano strategico, informando il Ministero con apposita relazione contenente le ricerche compiute e in corso di svolgimento nonché ogni altra informazione utile per verificare la corretta attuazione del Piano.
4. ISPRA provvederà, ove necessario, agli adeguamenti statutari e organizzativi che dovessero rendersi necessari per la predisposizione e attuazione del Piano.

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. Gli indirizzi contenuti nella presente direttiva costituiscono il presupposto di riferimento per la nuova Convenzione Quadro per il Triennio 2022-2024, con la quale, previa ricognizione dei servizi ordinari, sono individuate anche le eventuali ulteriori attività, non incompatibili con i servizi ordinari, svolgibili da ISPRA, nonché le risorse allo scopo disponibili. Per l'individuazione di tali servizi e delle ulteriori attività, la Convenzione per il triennio 2022-2024 istituirà un gruppo di lavoro, coordinato dal Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale, con i Direttori Generali del Ministero e il Direttore dell'ISPRA, o loro delegati, sulla base degli indirizzi contenuti nella presente direttiva.
2. Le presenti linee prioritarie sono trasmesse dal Presidente dell'ISPRA al Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente di cui alla legge n. 132/2016, al fine di promuovere una sempre maggiore coerenza tra le rispettive azioni.
3. Ai principi della presente Direttiva dovrà essere adeguata, ove difforme, la programmazione delle attività dell'Istituto.
4. La presente direttiva è trasmessa ai competenti organi di controllo ai sensi di legge.